

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 16

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11.

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 31 luglio 2019, ha deciso di impugnare la presente legge per contrasto con gli artt. 81, 97 e 117, comma 3, Cost.

La Corte costituzionale, con [sentenza 19 maggio - 24 luglio 2020, n. 163](#) - pubblicata nella [Gazz. Uff. 29 luglio 2020, n. 31](#), prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge e inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.)

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della [l.r. 11/2015](#))

1. L'articolo 1 della [legge regionale 27 aprile 2015 n. 11](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), si interpreta nel senso che esso non si applica alle società "in houseproviding" e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai propri enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 2

(Riduzione delle spese di funzionamento nella società "in houseproviding" e nelle società controllate che operano nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Per le società di cui all'articolo 1 la Regione Calabria applica esclusivamente le disposizioni normative statali in materia, con particolare riferimento all'articolo 19 del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.